

del Tesoro e dell'Industria e commercio, ai sensi dell'art. 13, n. 14, della legge regolatrice dell'I.C.A., non rientrando espressamente le garanzie offerte in quelle previste dalla legge medesima.

I detti Ministeri rilasciarono l'autorizzazione richiesta, ma l'operazione non venne poi più concretata, avendo la Camera di Commercio di Pescara definita l'operazione stessa con un Istituto di Credito locale a condizioni più vantaggiose (tasso d'interesse del 7,50% anziché quello dell'8% richiesto dall'I.C.A.).

Come fatto presente nella ricordata analoga circostanza, l'imposta camerale - ora offerta in garanzia anche dalla Camera di Commercio di Chieti - costituisce una delle entrate previste dall'art. 52 del R. D. 20 settembre 1954, numero 2011, che approva il C.U. delle leggi sui Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa, ai quali si sono sostituite le Camere di Commercio, in forza del D. L. 21 settembre 1944, n. 315.

A termini dell'art. 53 del citato C.U. la riscossione del tributo avviene con le norme e